



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 – 03 OTTOBRE 2025

Riunione del 24 Settembre 2025

05.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA

Sig.na S. L. - *in persona degli esercenti la potestà genitoriale*

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico dell'atleta **S. L. *in persona degli esercenti la potestà genitoriale***

F A T T O

Il procedimento prende le mosse dall'esposto effettuato dal Presidente del C. T. Roma, Prof. Claudio Martinelli, a mezzo mail del 07.04.2025, con cui evidenziava la condotta illecita dell'atleta in questione (società CDP Fenice Roma Pallavolo Asd), identificata con il nome utente *TikTok "*****"*; alla fine del mese di Marzo 2025 quest'ultima avrebbe postato sulla piattaforma TikTok un video riferito alla partita U18FPE n.4049 FENICE – TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO, sul quale compariva, sovrascritto, il seguente commento: "*alla fine il bene lo auguro a tutti tranne che a quell'arbitro*", specificando che il detto video era consultabile al link <https://vm.tiktok.com/ZNdL8E52a/>.

Ricevuta la già menzionata segnalazione, la Procura Federale avviava le conseguenti indagini, da cui emergeva che il video in contestazione era stato, poi, rimosso in data 3/4/2025 e che nella medesima data, alle ore 16,57, l'arbitro della gara in questione riceveva da parte dell'incolpata un messaggio di scuse per la propria condotta.

In data 19.05.2025 la Procura Federale comunicava la conclusione delle stesse, anticipando il proprio intendimento di procedere al deferimento della detta atleta.



Perveniva, quindi, alla Procura una breve nota difensiva, datata 05.06.2025, con la quale l'incolpata si assumeva la paternità e la responsabilità delle proprie azioni, facendo piena ammenda e porgendo formali scuse all'arbitro destinatario del post diffamatorio.

La Procura Federale provvedeva al deferimento (**R. G. N. 116.24.25**) dinanzi al Tribunale Federale dell'atleta, con la conseguente contestazione *“in violazione degli artt. 1 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 10 comma 2 Statuto FIPAV ” per aver pubblicato il video sulla piattaforma TikTok a fine marzo (utente TikTok "****"), riferito alla partita U18 FPE n. 4049 FENICE - TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO, un video consultabile al seguente link <https://vm.tiktok.com/ZNdL8E52a/> (poi rimosso in data 3/4/2025), contenente commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara”*. Con l'aggravante di cui all'art. 102, comma 1 lettera f) Reg. Giurisd.

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 24.09.2025, da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza come sopra fissata compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'incolpata e per la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per 10 giorni.

Alla detta udienza era altresì presente il padre esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta in questione, unitamente a quest'ultima, i quali confermavano quanto contestato, scusandosi per la condotta posta in essere e rimettendosi alla decisione del Tribunale.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e, quindi, dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni entro i successivi 10 giorni.

DIRITTO

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare dell'incolpata sia pacifica, disciplinarmente rilevante e, come tale, meritevole di sanzione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24212 del 2021, ha affermato che la pubblicazione di contenuti offensivi attraverso i social network costituisce una forma di diffamazione aggravata; i social media hanno una potenza di diffusione senza precedenti: un commento può raggiungere centinaia, se non migliaia di utenti in pochi secondi, rendendo la diffamazione via web particolarmente insidiosa.

L'effetto è duplice: da un lato si crea una macchia digitale permanente, spesso difficilmente rimediabile; dall'altro si lede la dignità e la reputazione della persona offesa.

La diffusione e la pubblicazione di foto, video o commenti diretti a denigrare la personalità di un soggetto possono incidere non solo sulla sua sfera più intima, ma anche sulla sua immagine, La libertà



di manifestazione del proprio pensiero non può, infatti, essere utilizzata in spregio altrui, intaccando la dignità personale.

Nella fattispecie non vi è dubbio che il video sia stato postato dall'incolpata, alla luce delle dichiarazioni confessorie da quest'ultima rese e dalla totale insussistenza di chiavi di lettura diverse da quella oggettivamente ricavabile dall'esame del post.

Altrettanto pacifica è la portata denigratoria della frase apposta, stante i termini usati e l'assoluta mancanza di elementi che consentano una diversa contestualizzazione: il commento che accompagna il video mira ad offendere la dignità professionale dell'arbitro, ledendone la reputazione, oltre che ad infondere il dubbio che la condotta di quest'ultimo abbia potuto inficiare la legittimità del risultato della gara in questione, a danno e/od a vantaggio di una o dell'altra compagine sportiva.

Sussiste, inoltre, anche il requisito dell'individuazione del destinatario dell'offesa; in una delle più recenti pronunce la Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 Settembre 2024, n. 40746 ha stabilito che l'individuazione del destinatario delle offese *“deve essere deducibile in termini di affidabile certezza, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo”*.

Nel caso in esame non vi sono dubbi di sorta sull'identità dell'arbitro presente nel video postato dall'incolpata, al quale la stessa ha anche specificamente diretto le proprie scuse.

Ne consegue che la responsabilità dell'incolpata risulti accertata e che il comportamento della stessa sia, dunque, sanzionabile.

Quanto all'entità della sanzione, si ritiene di dover tener conto dell'età dell'incolpata, oltre che del comportamento confessorio e collaborativo tenuto dalla stessa, apparsa sinceramente pentita del proprio comportamento: quasi nell'immediatezza dei fatti e, comunque, prima della presentazione dell'esposto, l'incolpata porgeva le proprie scuse all'arbitro ritratto nel video, reiterandole anche con la nota difensiva del 05.06.2025.

P. Q. M.

il Tribunale Federale delibera di irrogare all'atleta incolpata la sanzione di una giornata di squalifica.

Roma, 25 Settembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Ottobre 2025